

Sede Legale ed operativa

Via Gabba 15 - 27028 S. Martino Siccomario
Tel. 0382 21095 - Cell. 393 8791538
info.ticinoservizi@gmail.com
ticinoservizi@pec.it - P.Iva 01794230183

Organismo di Certificazione di Persone

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067; D.P.R. n. 146/2018; Certificazioni alle persone fisiche addette alle attività di cui ai regolamenti (CE) n. 04/2008 e n. 306/2008, nonché ai regolamenti di esecuzione (UE) 2015/2067 e 2015/2066 e predisposto ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018, n. 146.

All.19.02
rev.06
01.10.2024

SCHEMA PER LA CERTIFICAZIONE DELLE PERSONE ADDETTE ALLE ATTIVITA' DI CUI AL DPR 146/2018 Reg. di esecuzione (UE) 2015/2067

Sede Legale ed operativa

Via Gabba 15 - 27028 S. Martino Siccomario
Tel. 0382 21095 - Cell. 393 8791538
info.ticinoservizi@gmail.com
ticinoservizi@pec.it - P.Iva 01794230183

Organismo di Certificazione di Persone

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067; D.P.R. n. 146/2018; Certificazioni alle persone fisiche addette alle attività di cui ai regolamenti (CE) n. 04/2008 e n. 306/2008, nonché ai regolamenti di esecuzione (UE) 2015/2067 e 2015/2066 e predisposto ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018, n. 146.

All.19.02
rev.06
01.10.2024

Rev.	Data	Descrizione	Redatto da	Verificato e Approvato da
00	16.12.2021	Prima emissione	Resp. di Schema Ing. Ilaria Destro	Legale Rapp. – Per.Ind. Marco Offellini
01	12.01.2021	Revisione in seguito all'esame documentale effettuato da ACCREDIA	Resp. di Schema Ing. Ilaria Destro	Legale Rapp. – Per.Ind. Marco Offellini
02	29.01.2021	Revisione. Inserimento ricusazione commissario d'esame e chiarimento modalità relative all'esame di estensione	Resp. di Schema Ing. Ilaria Destro	Legale Rapp. – Per.Ind. Marco Offellini
03	01.07.2022	Revisione riferimenti normativi	Resp. di Schema Ing. Ilaria Destro	Legale Rapp. – Per.Ind. Marco Offellini
04	09.01.2023	Inserimento possibilità di ricusare l'esaminatore incaricato	Resp. di Schema Ing. Ilaria Destro	Legale Rapp. – Per.Ind. Marco Offellini
05	06.08.2024	Revisione necessaria inseguito all'incarico di responsabile di schema a Gloria Romano	Resp. Di Schema – Gloria Romano	Legale Rapp. – Per.Ind. Marco Offellini
06	01.10.2024	Revisione in seguito ai rilievi di Accredia e di contenuti generici	Resp. Di Schema Gloria Romano	LR Per. Ind. Marco Offellini

Sommario

1.	Scopo e campo di applicazione.....	4
2.	Norme e documenti di riferimento	4
3.	Definizioni e acronimi	6
4.	Indipendenza, imparzialità e integrità	7
5.	Riservatezza e confidenzialità.....	7
6.	Sistema Qualità	7
7.	Personale	7
8.	Strutture e attrezzature	9
9.	Iter di certificazione delle persone	11
10.	Rinnovo.....	21
11.	Registrazioni	22
12.	Trasferimento del certificato.....	22
13.	Processo di trattamento dei reclami e dei ricorsi	23
13.1.	Reclami	23
13.2.	Ricorsi	23
13.3.	Contenziosi	24

1. Scopo e campo di applicazione

Il presente schema ha lo scopo di illustrare le eventuali deviazioni dal regolamento generale per la certificazione delle persone di "Ticino Società di Servizi S.R.L.u" (in seguito indicata semplicemente come "Ticino" o **TICINO**), sulle modalità con cui Ticino gestisce il processo di certificazione delle persone. Tali deviazioni sono introdotte dai regolamenti e documenti riportati al punto 2 del presente Schema.

Il presente documento definisce le condizioni e le modalità con le quali Ticino effettua la valutazione e la certificazione delle persone addette alle attività di cui al D.P.R. 146/2018, Reg. di esecuzione (UE) 2015/2067; definisce inoltre le modalità che i richiedenti devono seguire per chiedere, ottenere e mantenere tale certificazione, rispetto alle normative e documenti di riferimento.

Come previsto all'articolo 5, comma 5 del D.P.R. n.146/2018, Ticino (di seguito denominato anche "**TICINO**") può qualificare, previa valutazione, Organismi terzi presso i quali possono essere gestiti gli esami. Le modalità che regolano i rapporti tra gli Organismi terzi e i **TICINO** sono richiamate nel Regolamento RG-01-02 ACCREDIA (ultima edizione) alla voce "Centro d'esame".

2. Norme e documenti di riferimento

- **Regolamento (UE) n. 517/2014** del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 Aprile 2014 sui gas fluorurati ad effetto serra e che abroga il Regolamento (CE) n. 842/2006;
- **Regolamento di Esecuzione (UE) 2015/2067** della Commissione del 17 novembre 2015 che stabilisce, in conformità al Regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle persone fisiche per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione e condizionamento d'aria, le pompe di calore fisse e le celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero contenenti gas fluorurati ad effetto serra, nonché per la certificazione delle imprese per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione e condizionamento d'aria e le pompe di calore fisse contenenti gas fluorurati ad effetto serra e che abroga il Regolamento (CE) n. 303/2008;
- **Decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018, n. 146** – Regolamento di esecuzione del regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006;
- **UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2012** Valutazione della conformità – Requisiti generali per organismi che operano nella certificazione delle persone;
- **Schema di accreditamento** approvato dal Ministero dell'Ambiente con decreto n.9 del 29/01/2019, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 146/2018
- **RG 01 ACCREDIA** "Regolamento per l'accREDITamento per gli Organismi di Certificazione e Ispezione"
- **RG-01-02 ACCREDIA** "Regolamento per l'accREDITamento degli Organismi di Certificazione del Personale"
- **RG-09 ACCREDIA** - Regolamento per l'uso del marchio
- **Regolamento Generale per la Certificazione delle Persone TICINO**
- **Regolamento (CE) 1516:2007** che stabilisce, conformemente al regolamento (CE) n.842/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, i requisiti standard di controllo delle perdite per apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra
- **Circolare n. 02/2019 DC2019SSV045** - Approvazione schemi di accreditamento Fgas "Persone", "Imprese", "Organismi di attestazione" e transizione accreditamenti

Sede Legale ed operativa

Via Gabba 15 - 27028 S. Martino Siccomario
Tel. 0382 21095 - Cell. 393 8791538
info.ticinoservizi@gmail.com
ticinoservizi@pec.it - P.Iva 01794230183

Organismo di Certificazione di Persone

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067; D.P.R. n. 146/2018; Certificazioni alle persone fisiche addette alle attività di cui ai regolamenti (CE) n. 04/2008 e n. 306/2008, nonché ai regolamenti di esecuzione (UE) 2015/2067 e 2015/2066 e predisposto ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018, n. 146.

All.19.02
rev.06
01.10.2024

- **Circolare n. 09/2019 DC2019SSV152** - Chiarimenti applicabilità trasferimento dei certificati Fgas
- **Circolare n. 11/2020 DC2020OC182** - Frequently Asked Questions relative agli schemi di accreditamento Fgas e correlazioni con Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate e Banca Dati gas fluorurati a effetto serra e apparecchiature contenenti gas fluorurati
- **Circolare n. 12/2020 DC2020OC183** - Informativa relativa alla congruità delle strumentazioni attrezzature e apparecchiature utilizzate dal Centro d'esame (ex RT-28) e/o dall'Impresa (ex RT-29) e/o dall'Organismo di attestazione (ex RT30)
- **Circolare n. 24/2020 DC2020OC543** - Pubblicazione nuova circolare del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare "Legge del 27 novembre 2020, n. 159, di conversione del Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125. Applicazione dell'articolo 103, comma 2, in materia di rinnovo delle certificazioni rilasciate ai sensi del D.P.R. n. 146/2018 sui gas fluorurati a effetto serra
- **Circolare informativa DC N°01/2023** – Emissione Certificato Unico di Accreditamento e relative tempistiche di adeguamento della documentazione da parte dei CABccccc.

I regolamenti sopra menzionati si intendono nell'ultima versione in vigore.

3. Definizioni e acronimi

Schema di certificazione: Competenze ed altri requisiti relativi a specifiche professioni o a categorie di persone specializzate aventi qualifiche o specifiche abilità.

Requisiti di certificazione: Insieme di requisiti specificati, comprendenti i requisiti dello schema da soddisfare al fine di rilasciare o mantenere la certificazione.

Certificato: Documento emesso da un organismo indicante che la persona nominata ha soddisfatto i requisiti di certificazione.

Organizzazione: Entità che richiede e si avvale dei servizi di certificazione di Ticino Società di Servizi S.R.L.u.; può essere anche una persona fisica.

Organismo di certificazione: Organismo operante in conformità alla norma UNI EN ISO/IEC 17024:2012 che amministra le procedure di certificazione ed emette la certificazione delle persone addette alle attività di cui al Regolamento (UE) n.2015/2067.

Responsabile di schema: Esperto delle attività trattate nei regolamenti applicabili al presente schema di certificazione e in generale nelle discipline o tecniche coinvolte nel processo di certificazione, nominato dalla Direzione Generale.

Comitato di certificazione: Organo di Ticino Società di Servizi S.R.L.u con potere decisionale circa il rilascio della certificazione sulla base della documentazione di esame costituita da esperti delle attività trattate nei regolamenti CE di cui al presente Regolamento e in generale nelle discipline o tecniche coinvolte nel processo di certificazione, nominato dalla Direzione Generale. Istruisce e predispone gli audit di approvazione e sorveglianza verso Organismi di Valutazione e/o Centri di esame e ne valuta il risultato.

Organismo di Valutazione(OdV): Opera sotto il controllo di Ticino Società di Servizi S.R.L.u.; Prepara e sovrintende gli esami; Garantisce il livello di esperienza degli esaminatori come da procedure di Ticino Società di Servizi S.R.L.u.; Gestisce le registrazioni in conformità ai requisiti di Ticino Società di Servizi S.R.L.u.; È indipendente da qualsiasi interesse particolare predominante; Dispone delle risorse necessarie a gestire gli esami; Utilizza solo le domande e la documentazione di esame di Ticino Società di Servizi S.R.L.u. o approvate da Ticino Società di Servizi S.R.L.u.; Fornisce evidenza che gli esaminatori non sono stati coinvolti in nessuna attività di formazione pertinente la certificazione nei confronti dei candidati degli esami e che i campioni di esame non sono stati utilizzati a scopo di addestramento e/o formazione.

Centro di esame (CdE): Opera sotto il controllo di Ticino Società di Servizi S.R.L.u. o da OdV; Applica procedure approvate e sorvegliate da Ticino Società di Servizi S.R.L.u. o da OdV; Dispone delle risorse necessarie ad effettuare le prove di esame; Prepara e conduce gli esami.

Esaminatore: Persona qualificata da Ticino Società di Servizi S.R.L.u; Possiede la competenza necessaria a condurre gli esami; Valuta i risultati dell'esame.

Sorvegliante: Persona autorizzata da Ticino Società di Servizi S.R.L.u; Gestisce o sovrintende all'esame ma non valuta la competenza del candidato.

Assistente: Svolge attività di segreteria nel corso della sessione di esame; Assiste l'esaminatore all'esecuzione delle prove teoriche e pratiche; Assiste l'esaminatore nella compilazione della documentazione di esame.

4. Indipendenza, imparzialità e integrità

Ticino Società di Servizi S.R.L.u. garantisce che le attività di certificazione vengano svolte in modo imparziale. A tal fine, ha predisposto una "Politica per l'imparzialità" adottata da tutto il suo personale e ha costituito un Meccanismo di Salvaguardia dell'Imparzialità, composto da membri esterni rappresentativi di tutte le parti interessate coinvolte nel processo di certificazione, scelti in modo tale da assicurare la continua adeguatezza ed il costante equilibrio delle parti interessate alla certificazione stessa senza che predominino singoli interessi, salvaguardando in tal modo la trasparenza e l'imparzialità di giudizio.

Le politiche e le procedure per la certificazione sono eque per tutti i richiedenti, i candidati e le persone certificate. Ticino non utilizza procedure per impedire o inibire ingiustamente l'accesso alla certificazione a richiedenti e candidati.

Ticino si rende responsabile per le proprie attività di certificazione e non permette che pressioni commerciali, economico finanziarie o di altro tipo compromettano l'imparzialità.

Ticino identifica con continuità le minacce che derivano dalle sue attività, dai suoi organismi collegati, dalle sue relazioni o dalle relazioni del suo personale. A tal fine, Ticino effettua costantemente un'Analisi dei Rischi in cui considera tutti i potenziali conflitti di interesse risultanti dalle proprie attività di certificazione.

5. Riservatezza e confidenzialità

Ticino Società di Servizi S.R.L.u. garantisce, tramite accordi legalmente validi, di tenere riservate tutte le informazioni ottenute durante il processo di certificazione.

Tutte le informazioni ottenute durante il processo di certificazione, o da fonti diverse dal richiedente, dal candidato o dalla persona certificata, non saranno divulgate ad una parte non autorizzata, senza il consenso scritto della persona, eccetto i casi in cui la legge preveda che tali informazioni siano divulgate.

6. Sistema Qualità

Ticino Società di Servizi S.R.L.u. stabilisce, documenta e mantiene attivo un sistema di gestione capace di supportare e di dimostrare il soddisfacimento coerente dei requisiti della norma **UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2012**.

La sua corretta e costante applicazione è garantita dalla professionalità dei singoli funzionari Ticino, dalla funzione qualità interna e trova un confronto costruttivo negli incontri periodici con l'organismo di accreditamento. Audit periodici pianificati verificano il corretto svolgimento delle attività presso le sedi dove sono svolte le attività di certificazione delle persone.

7. Personale

Oltre a quanto definito nel Regolamento Generale per la Certificazione delle Persone, Ticino coinvolge esaminatori in possesso di competenze professionali su apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore fisse, comprese le celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero, e conoscenza della legislazione e normativa tecnica cogente applicabile alla tipologia di esame per cui sono stati incaricati:

Sede Legale ed operativa

Via Gabba 15 - 27028 S. Martino Siccomario
Tel. 0382 21095 - Cell. 393 8791538
info.ticinoservizi@gmail.com
ticinoservizi@pec.it - P.Iva 01794230183

Organismo di Certificazione di Persone

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067; D.P.R. n. 146/2018; Certificazioni alle persone fisiche addette alle attività di cui ai regolamenti (CE) n. 04/2008 e n. 306/2008, nonché ai regolamenti di esecuzione (UE) 2015/2067 e 2015/2066 e predisposto ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018, n. 146.

All.19.02
rev.06
01.10.2024

- D.P.R. n. 146/2018
- Regolamento (UE) n. 517/2014
- Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067
- Schema di accreditamento e certificazione approvato dal Ministero dell'Ambiente con decreto n. 9 del 29/01/2019, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 146/2018
- Reg. (CE) 1516/2007

Gli esaminatori qualificati da Ticino devono dimostrare esperienza su apparecchiature, tramite partecipazione a sessioni di esame come esaminatore e/o tramite esperienza professionale, nelle attività oggetto di certificazione di almeno 5 anni.

Tali evidenze sono riscontrabili sul CV dell'esaminatore; Ticino si riserva di chiedere approfondimenti e/o richiedere evidenze oggettive (referenze) a supporto di quanto dichiarato.

In base alla certificazione richiesta dal candidato, Ticino incarica gli esaminatori e gli eventuali sorveglianti assicurandosi che vengano garantite le competenze e rispettate le modalità di esame previste dal presente schema di accreditamento.

Il candidato viene preventivamente informato circa il nominativo dell'esaminatore incaricato dell'esecuzione dell'esame.

Il candidato ha facoltà di recusare il commissario d'esame, al fine di prevenire la presenza di potenziali situazioni connesse al conflitto d'interessi, entro 3 giorni precedenti alla data d'esame.

La ricusazione deve avvenire per iscritto (tramite mail all'indirizzo info.ticinoservizi@gmail.com oppure fgas.ticinoservizi@gmail.com oppure tramite pec all'indirizzo ticinoservizi@pec.it) e deve riportare esaurientemente tutte le motivazioni ad essa relative.

Per le decisioni relative alla certificazione (delibera), Ticino si avvale di personale (Comitato Tecnico di Delibera) che ha:

- 1) Conoscenza dei processi di decisione relativa alla certificazione;
- 2) Conoscenza della legislazione e della normativa tecnica cogente relativa ai gas fluorurati a effetto serra:
 - D.P.R. n. 146/2018
 - Regolamento (UE) n. 517/2014
 - Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067
 - Schema di accreditamento e certificazione approvato dal Ministero dell'Ambiente con decreto n. 9 del 29/01/2019, ai sensi dell'art. 4 del
 - D.P.R. n. 146/2018
 - Regolamento (CE) 1516/2007

Il personale che prende decisioni in merito alla certificazione può avvalersi di un esperto, con diritto di veto, in possesso di adeguate conoscenze ed esperienze del processo di certificazione per gli schemi di accreditamento sui gas fluorurati a effetto serra.

Il personale che prende decisioni in merito alla certificazione e l'eventuale esperto, non devono aver partecipato all'esame del candidato o alla sua formazione.

8. Strutture e attrezzature

Per il presente Schema di certificazione, **le strutture per lo svolgimento degli esami e le relative eventuali attrezzature, sono messe a disposizione da Ticino Società di Servizi S.R.L.u** o dai Centri di Esame qualificati con i quali Ticino ha stipulato un accordo di subappalto.

Nella predisposizione dell'attrezzatura d'esame, Ticino Società di Servizi S.R.L.u tiene conto delle indicazioni contenute nella lista di riscontro in allegato alla Circolare Informativa Accredia DC n.12/2020.

La lista di riscontro non deve considerarsi come esaustiva e completa per quanto riguarda le strumentazioni/attrezzature/apparecchiature utili allo svolgimento di altre attività non specificatamente descritte all'interno dei Regolamenti applicabili per la certificazione richiesta.

Ticino Società di Servizi S.R.L.u. si avvale di una lista di riscontro basata sulle indicazioni contenute nella Circolare Informativa Accredia DC n.12/2020 al fine di garantire un approccio omogeneo nell'ambito dell'attività di verifica.

Strumentazione / Apparecchiatura / Attrezzatura	Conferma Metrologica	Centro d'esame Reg. Applicabile	Intervallo di conferma metrologica (*)
Stazione/Kit completa/o per saldobrasatura	N.A.	Reg. 2015/2067	
Pompa per il vuoto	N.A.	Reg. 2015/2067	
Misuratore di vuoto (vacuometro) (se non a corredo della pompa per il vuoto)	N.A.	Reg. 2015/2067	
Apparecchiatura per il recupero del refrigerante e dell'olio	N.A.	Reg. 2015/2067	
Bombole per lo stoccaggio e recupero del refrigerante	N.A.	Reg. 2015/2067	
Kit d'azoto completo di bombole, riduttori e manometri	N.A.	Reg. 2015/2067	
Gruppo manometrico (AP/BP) completo di connessioni flessibili di collegamento	X	Reg. 2015/2067	12 mesi
Pinza amperometrica e/o tester	X	Reg. 2015/2067	12 mesi
Termometro digitale comprese sonde a contatto	X	Reg. 2015/2067	12 mesi
Bilancia elettronica digitale	X	Reg. 2015/2067	12 mesi

Sede Legale ed operativa

Via Gabba 15 - 27028 S. Martino Siccomario
Tel. 0382 21095 - Cell. 393 8791538
info.ticinoservizi@gmail.com
ticinoservizi@pec.it - P.Iva 01794230183

Organismo di Certificazione di Persone

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067; D.P.R. n. 146/2018; Certificazioni alle persone fisiche addette alle attività di cui ai regolamenti (CE) n. 04/2008 e n. 306/2008, nonché ai regolamenti di esecuzione (UE) 2015/2067 e 2015/2066 e predisposto ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018, n. 146.

All.19.02
rev.06
01.10.2024

Cercafughe elettronico con sensibilità di almeno 5 grammi all'anno (se applicabile)	X	Reg. 2015/2067	12 mesi (art.6 comma 2 del Reg. (CE) n.1516/2007)
Cercafughe di rivelazione all'ultravioletto (se applicabile)	N.A.	Reg. 2015/2067	
Cercafughe spray/schiuma	N.A.	Reg. 2015/2067	
Motocondensante/evaporante. Ad esempio gruppo frigo didattico, con prese di pressione ad hoc per effettuare rilievi funzionali sulla macchina (misura del surriscaldamento e sottoraffreddamento)	N.A.	Reg. 2015/2067	

(*) Per conferma metrologica, secondo quanto definito nella UNI EN ISO 10012:2004, si intende l'insieme delle operazioni richieste per garantire che un'apparecchiatura per misurazione sia conforme ai requisiti per l'utilizzazione prevista. La conferma metrologica comprende la taratura e la verifica delle apparecchiature per la misurazione. Ove non specificati a livello normativo (es. art.6 comma 2 del Regolamento (CE) n.1516/2007), i requisiti metrologici (es. campo di misura, errore massimo, incertezza di misura) così come gli intervalli di conferma metrologica devono essere stabiliti dal centro d'esame al fine di confermare l'idoneità per l'utilizzazione prevista dell'apparecchiatura per misurazione. Fintanto che tale conferma non è dimostrata e documentata, la conferma metrologica non è da considerarsi completata.

Il candidato può richiedere di utilizzare la propria strumentazione durante la prova d'esame pratica. Tale richiesta deve essere fatta al momento della compilazione della Domanda di Certificazione e devono essere allegati i relativi certificati di taratura/comparazione richiesti.

9. Iter di certificazione delle persone

Il processo che definisce l'attività è sinteticamente descritto nel testo di seguito:

a) Presentazione della domanda:

Per accedere all'esame di certificazione il candidato deve:

- i) Essere preventivamente iscritto al Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate di cui all'articolo 15 del D.P.R. n. 146/2018 (di seguito denominato Registro telematico nazionale);
- ii) Presentare apposita domanda (domanda di certificazione + conferimento di incarico), corredata dall'attestato di iscrizione al Registro telematico nazionale, contenente le informazioni relative alla tipologia di certificazione richiesta (es.: per il Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 occorre indicare la categoria per la quale si richiede l'esame [Categoria I, II, III, IV]).

b) Analisi della domanda

Ad ordine acquisito, Ticino analizza la completezza della domanda presentata dal candidato prima di procedere.

c) Pianificazione

Ticino si attiva per rendere disponibile le risorse necessarie e per pianificare le successive attività di certificazione.

d) Verifica

Il Comitato Tecnico di Delibera valuta i documenti inviati dal candidato come prerequisiti:

- i) La domanda d'esame compilata
- ii) La registrazione al registro telematico

Solo in seguito ad un riesame positivo la domanda viene accettata.

Nel modulo di iscrizione all'esame il candidato trova l'indicazione della tariffa applicata (come da tariffario All.21) con indicazione dei termini di pagamento.

Nella comunicazione di convocazione il candidato riceve l'indicazione dell'ammissione all'esame con la data e il luogo di svolgimento e i nominativi dei membri della commissione d'esame.

Il candidato ha facoltà di recusare il commissario d'esame entro 3 giorni precedenti la data d'esame, al fine di prevenire la presenza di potenziali situazioni connesse al conflitto d'interessi.

Ticino, nel formulare l'offerta, si attiene al tariffario inviato al Ministero dell'Ambiente, nel caso in cui non ci siano state modifiche, viceversa si attiene all'ultima versione inviata allo stesso.

Negli accordi legalmente validi tra Ticino e il cliente (di seguito "contratto"), vengono stabilite le informazioni e la documentazione previste nel punto "Sorveglianza", che devono essere inviate a Ticino dalla persona fisica certificata, direttamente o tramite il proprio datore di lavoro, **entro 30 giorni antecedenti la scadenza annuale** per il mantenimento della certificazione.

e) Effettuazione delle prove d'esame

Ticino Società di Servizi S.R.L.u. rilascia un certificato alle persone fisiche che hanno superato un esame teorico e pratico, che contempla le competenze e le conoscenze minime indicate nell'allegato I al Reg. di esecuzione (CE) 2015/2067 per la rispettiva categoria.

L'esame è costituito da:

- **Una prova teorica scritta**, indicata in Allegato I al Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 con la lettera "T" nella colonna della rispettiva categoria, consistente in una serie di domande a risposta multipla (tre alternative di risposta di cui una sola corretta), intese a valutare la competenza o la conoscenza in questione. Il numero delle domande da porre è specificato nella seguente tabella:

CATEGORIE	NUMERO DI DOMANDE A RISPOSTA MULTIPLA
Categoria I	30
Categoria II	30
Categoria III	12
Categoria IV	15

- **Una prova pratica**, indicata in Allegato I al Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 con la lettera "P" nella colonna della rispettiva categoria, durante la quale il candidato esegue il compito corrispondente, avendo a disposizione il materiale, le apparecchiature e gli strumenti necessari.

L'esame verte:

- Su ciascun gruppo di competenze e conoscenze indicato in Allegato I al Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 con i numeri 1, 2, 3, 4, 5, 10 e 11;
- Su almeno uno dei gruppi di competenze e conoscenze tra quelli indicati applicabili alla Categoria richiesta dal candidato in Allegato I al Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 con i numeri 6, 7, 8 e 9. Prima dell'esame il candidato non è a conoscenza del gruppo, tra i quattro sopraindicati, sul quale sarà valutato.
- Quando a più caselle relative alle competenze e alle conoscenze corrisponde un'unica casella nella colonna categorie, significa che in sede di esame non occorre necessariamente valutare tutte le suddette competenze e conoscenze.

f) Durata delle prove

Categoria	Durata della prova teorica	Durata della prova pratica	Durata totale
Reg. di esecuzione (UE) 2015/2067			
Categoria I	Max 90 minuti	Max 90 minuti	3 ore
Categoria II	Max 90 minuti	Max 90 minuti	3 ore
Categoria III	30 minuti	Max 45 minuti	Max 1 ora e 15 minuti
Categoria IV	30 minuti	Max 45 minuti	Max 1 ora e 15 minuti

- g) Valutazione delle prove d'esame** effettuata dai Commissari di esame al quale viene affidato il compito di garantire la competenza delle persone certificate.

Il candidato per essere idoneo alla certificazione deve ottenere:

- Una valutazione minima pari al 60% in ciascuna parte dell'esame, e
- Una valutazione complessiva minima pari all'70%.

La valutazione complessiva "N" deve essere calcolata secondo la seguente formula:

$$N = 0,30 nt + 0,70 np$$

dove:

- nt è la valutazione in % della prova teorica;
- np è la valutazione in % della prova pratica.

In caso di valori decimali, il risultato non deve essere arrotondato (né per eccesso né per difetto). I valori centesimali dovranno essere arrotondati per difetto.

Esempio 1. Categoria I

Nella prova teorica il candidato, su 30 domande, risponde correttamente a 20 e ne sbaglia 10 (punteggio 66,66%).

Nella prova pratica ottiene il punteggio di 72%

Punteggio prova teorica $66,66 \times 0,3 = 19,99$ Punteggio prova pratica $72 \times 0,7 = 50,4$

Il candidato ha totalizzato $19,99 + 50,4 = 70,39\%$ per cui ha superato l'esame

Esempio 2. Categoria I

Nella prova teorica il candidato, su 30 domande, risponde correttamente a 18 e ne sbaglia 12 (punteggio 60%).

Nella prova pratica ottiene il punteggio di 63,16%

Punteggio prova teorica $60 \times 0,3 = 18$

Punteggio prova pratica $63,16 \times 0,7 = 44,212$ (arrotondato per difetto 44,21) Il candidato ha totalizzato $18 + 44,21 = 62,21\%$ per cui NON ha superato l'esame.

La prova teorica e la prova pratica dell'esame devono essere valutate separatamente e nell'ordine indicato. Se il candidato nella prova teorica non raggiunge il 60% non può accedere alla prova pratica. Se il candidato supera la prova teorica e non supera la prova pratica, potrà ripetere la sola prova pratica e completare l'intero esame entro i termini previsti all'articolo 7, comma 3, lettera c) e all'articolo 21, comma 7 del D.P.R. n. 146/2018. Superato tale termine il candidato dovrà ripetere l'intera procedura di certificazione come previsto all'articolo 7, comma 3 del D.P.R. n. 146/2018.

Per l'esame scritto, Ticino prevede delle griglie di correzione. TICINO, per la prima sessione d'esame di certificazione, predispone un numero di domande almeno doppio rispetto a quelle previste. Il numero delle domande viene incrementato e differenziato per evitare di riproporre sempre le stesse domande negli esami successivi. Nell'integrazione delle domande si tiene conto degli esiti degli esami già effettuati. Il TICINO individua metodologie al fine di rendere evidente, nella documentazione di esame teorico e pratico, la rispondenza delle domande ai punti dell'Allegato del pertinente Regolamento.

Estensione del profilo professionale nell'ambito del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 Gli addetti FGAS certificati in una categoria possono fare richiesta di estensione della certificazione ad una categoria superiore (es. da Categoria II a Categoria I).

Per richiedere il passaggio di categoria, l'addetto FGAS certificato deve inviare la seguente documentazione:

- Domanda di certificazione
- Conferimento d'incarico
- Copia del pagamento della quota di "partecipazione esame per passaggio di categoria" prevista nel Tariffario di Ticino (All.21)
- Evidenza dell'iscrizione al Registro Telematico Nazionale contenente le informazioni relative alla tipologia di certificazione richiesta.

L'esame verterà sia per la parte teorica che quella pratica su tutti quegli elementi che non sono stati valutati durante la prima certificazione.

Estensione dalla CATEGORIA IV alla CATEGORIA I

Sono presenti le seguenti prove con riferimento all'Allegato I del Regolamento (UE) 2015/2067 e alla tabella sotto riportata:

- una PROVA TEORICA di 15 domande relativa ai punti indicati con la lettera T
- una PROVA PRATICA che prevede l'esecuzione di compiti avendo a disposizione il materiale, le apparecchiature e gli strumenti necessari, relativi ai punti indicati con la lettera P.

L'esame verte:

- su ciascun gruppo di competenze e conoscenze indicato con i numeri 1, 3, 5, 10 e 11;
- su almeno uno dei gruppi di competenze e conoscenze indicato con i numeri 6, 7, 8 e 9.

Il candidato non deve essere a conoscenza, prima dell'esame, su quale dei suddetti gruppi sarà valutato.

	COMPETENZE E CONOSCENZE	T	P
1	TERMODINAMICA ELEMENTARE	1.02; 1.03; 1.04 o 1.05	
3	CONTROLLI DA EFFETTUARSI PRIMA DI METTERE IN FUNZIONE L'IMPIANTO, DOPO UN LUNGO ARRESTO, UNA MANUTENZIONE O UNA RIPARAZIONE O DURANTE IL FUNZIONAMENTO	3.05	3.01 o 3.02 o 3.03 o 3.04
4	CONTROLLI PER LA RICERCA DELLE PERDITE		4.06
5	GESTIONE ECOCOMPATIBILE DELL'IMPIANTO E DEL REFRIGERANTE NELLE OPERAZIONI DI INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE, RIPARAZIONE O RECUPERO.	5.07; 5.08	5.01; 5.02; 5.03; 5.04; 5.05; 5.06
6	COMPONENTE: INSTALLAZIONE, MESSA IN FUNZIONE E MANUTENZIONE DI COMPRESSORI ALTERNATIVI, A VITE DI TIPO "SCOLL", A SEMPLICE E DOPPIO STADIO	6.01; 6.07	6.02; 6.03 o 6.04 o 6.05; 6.06
7	COMPONENTE: INSTALLAZIONE, MESSA IN FUNZIONE E MANUTENZIONE DI	7.01; 7.09	7.02; 7.03; 7.04 o 7.05; 7.06; 7.07; 7.08

Sede Legale ed operativa

Via Gabba 15 - 27028 S. Martino Siccomario
Tel. 0382 21095 - Cell. 393 8791538
info.ticinoservizi@gmail.com
ticinoservizi@pec.it - P.Iva 01794230183

Organismo di Certificazione di Persone

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067; D.P.R. n. 146/2018; Certificazioni alle persone fisiche addette alle attività di cui ai regolamenti (CE) n. 04/2008 e n. 306/2008, nonché ai regolamenti di esecuzione (UE) 2015/2067 e 2015/2066 e predisposto ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018, n. 146.

All.19.02
rev.06
01.10.2024

	CONDENSATORI CON RAFFREDDAMENTO AD ACQUA O AD ARIA		
8	COMPONENTE: INSTALLAZIONE, MESSA IN FUNZIONE E MANUTENZIONE DI EVAPORATORI CON RAFFREDDAMENTO DI ACQUA O DI ARIA	8.01; 8.10	8.02; 8.03; 8.04 o 8.05 o 8.06 o 8.07; 8.08; 8.09
9	COMPONENTE: INSTALLAZIONE, MESSA IN FUNZIONE E RIPARAZIONE DI VALVOLE DI ESPANSIONE TERMOSTATICA E DI ALTRI COMPONENTI	9.01; 9.09	9.02; 9.03 o 9.04 o 9.05 o 9.06; 9.07 o 9.08
10	TUBAZIONI: ALLESTIRE UNA TUBAZIONE A TENUTA ERMETICA IN UN IMPIANTO DI REFRIGERAZIONE		10.01; 10.02
11	INFORMAZIONI SULLE PERTINENTI TECNOLOGIE CHE CONSENTONO DI SOSTITUIRE GLI FGAS O DI RIDURNE L'USO E SULLA MANIPOLAZIONE DI QUESTE TECNOLOGIE IN CONDIZIONI DI SICUREZZA	11.02; 11.03; 11.04	

La durata degli esami è stabilita come segue:

Prova teorica	Prova pratica	Durata totale
Max 60 minuti	Max 90 minuti	Max 2,5 ore

Estensione dalla CATEGORIA III alla CATEGORIA I

Sono previste le seguenti prove con riferimento all'Allegato I del Regolamento (UE) 2015/2067 e alla tabella sotto riportata:

- una PROVA TEORICA di 18 domande relative ai punti indicati con la lettera T;
- una PROVA PRATICA che prevede l'esecuzione di compiti avendo a disposizione il materiale, le apparecchiature e gli strumenti necessari, relativi ai punti indicati con la lettera P.

L'esame verte:

- su ciascun gruppo di competenze e conoscenze indicato con i numeri 1, 3, 4, 5, 10 e 11;
- su almeno uno dei gruppi di competenze e conoscenze indicati con i numeri 6,7,8 e 9.

Il candidato non deve essere a conoscenza, prima dell'esame, su quale dei suddetti gruppi sarà valutato.

	COMPETENZE E CONOSCENZE	T	P
1	TERMODINAMICA ELEMENTARE	1.01; 1.02; 1.03; 1.04 o 1.05	
3	CONTROLLI DA EFFETTUARSI PRIMA DI METTERE IN FUNZIONE L'IMPIANTO, DOPO UN LUNGO ARRESTO, UNA MANUTENZIONE O UNA RIPARAZIONE O DURANTE IL FUNZIONAMENTO	3.05	3.01 o 3.02 o 3.03 o 3.04
4	CONTROLLI PER LA RICERCA DELLE PERDITE	4.01; 4.02; 4.09	4.03; 4.04; 4.05; 4.06; 4.08

5	GESTIONE ECOCOMPATIBILE DELL'IMPIANTO E DEL REFRIGERANTE NELLE OPERAZIONI DI INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE, RIPARAZIONE O RECUPERO.	5.07	5.01; 5.05;
6	COMPONENTE: INSTALLAZIONE, MESSA IN FUNZIONE E MANUTENZIONE DI COMPRESSORI ALTERNATIVI, A VITE DI TIPO "SCOLL", A SEMPLICE E DOPPIO STADIO	6.01; 6.07	6.02; 6.03 o 6.04 o 6.05; 6.06
7	COMPONENTE: INSTALLAZIONE, MESSA IN FUNZIONE E MANUTENZIONE DI CONDENSATORI CON RAFFREDDAMENTO AD ACQUA O AD ARIA	7.01; 7.09	7.02; 7.03; 7.04 o 7.05; 7.06; 7.07; 7.08
8	COMPONENTE: INSTALLAZIONE, MESSA IN FUNZIONE E MANUTENZIONE DI EVAPORATORI CON RAFFREDDAMENTO DI ACQUA O DI ARIA	8.01; 8.10	8.02; 8.03; 8.04 o 8.05 o 8.06 o 8.07; 8.08; 8.09
9	COMPONENTE: INSTALLAZIONE, MESSA IN FUNZIONE E RIPARAZIONE DI VALVOLE DI ESPANSIONE TERMOSTATICA E DI ALTRI COMPONENTI	9.01; 9.09	9.02; 9.03 o 9.04 o 9.05 o 9.06; 9.07 o 9.08
10	TUBAZIONI: ALLESTIRE UNA TUBAZIONE A TENUTA ERMETICA IN UN IMPIANTO DI REFRIGERAZIONE		10.01; 10.02
11	INFORMAZIONI SULLE PERTINENTI TECNOLOGIE CHE CONSENTONO DI SOSTITUIRE GLI FGAS O DI RIDURNE L'USO E SULLA MANIPOLAZIONE DI QUESTE TECNOLOGIE IN CONDIZIONI DI SICUREZZA	11.02; 11.03; 11.04	

La durata degli esami è stabilita come segue:

Prova teorica	Prova pratica	Durata totale
Max 60 minuti	Max 90 minuti	Max 2,5 ore

Estensione dalla CATEGORIA II alla CATEGORIA I

Con riferimento all'Allegato I del Regolamento (UE) 2015/2067 e alla tabella sotto riportata, l'esame verte su una prova pratica che prevede l'esecuzione di compiti avendo a disposizione il materiale, le apparecchiature e gli strumenti necessari, relativi ai punti indicati con la lettera P su almeno uno dei gruppi di competenze e conoscenze indicati con i numeri 6, 7, 8 e 9.

Il candidato non deve essere a conoscenza, prima dell'esame, su quale dei suddetti gruppi sarà valutato.

	COMPETENZE E CONOSCENZE	T	P
4	CONTROLLI PER LA RICERCA DELLE PERDITE		4.06
6	COMPONENTE: INSTALLAZIONE, MESSA IN FUNZIONE E MANUTENZIONE DI COMPRESSORI ALTERNATIVI, A VITE DI TIPO "SCOLL", A SEMPLICE E DOPPIO STADIO		6.03; 6.04; 6.05
7	COMPONENTE: INSTALLAZIONE, MESSA IN FUNZIONE E MANUTENZIONE DI		7.02; 7.04 o 7.05; 7.06;

	CONDENSATORI CON RAFFREDDAMENTO AD ACQUA O AD ARIA		
8	COMPONENTE: INSTALLAZIONE, MESSA IN FUNZIONE E MANUTENZIONE DI EVAPORATORI CON RAFFREDDAMENTO DI ACQUA O DI ARIA		8.02; 8.04 o 8.05 o 8.06 o 8.07
9	COMPONENTE: INSTALLAZIONE, MESSA IN FUNZIONE E RIPARAZIONE DI VALVOLE DI ESPANSIONE TERMOSTATICA E DI ALTRI COMPONENTI	9.09	9.02; 9.03 o 9.04 o 9.05 o 9.06; 9.07 o 9.08

La durata degli esami è stabilita come segue:

Prova teorica	Prova pratica	Durata totale
Non prevista	Max 90 minuti	Max 1,5 ore

Estensione dalla CATEGORIA III alla CATEGORIA II

Sono previste le seguenti prove con riferimento all'Allegato I del Regolamento (UE) 2015/2067 e alla tabella sotto riportata:

- una PROVA TEORICA di 18 domande relative ai punti indicati con la lettera T;
- una PROVA PRATICA che prevede l'esecuzione di compiti avendo a disposizione il materiale, le apparecchiature e gli strumenti necessari, relativi ai punti indicati con la lettera P.

L'esame verte, con riferimento alla tabella che segue:

- su ciascun gruppo di competenze e conoscenze indicato con i numeri 1, 3, 4, 5, 10 e 11;
- su almeno uno dei gruppi di competenze e conoscenze indicati con i numeri 6, 7, 8 e 9.

Il candidato non deve essere a conoscenza, prima dell'esame, su quale dei suddetti gruppi sarà valutato.

	COMPETENZE E CONOSCENZE	T	P
1	TERMODINAMICA ELEMENTARE	1.01; 1.02; 1.03; 1.04	
3	CONTROLLI DA EFFETTUARSI PRIMA DI METTERE IN FUNZIONE L'IMPIANTO, DOPO UN LUNGO ARRESTO, UNA MANUTENZIONE O UNA RIPARAZIONE O DURANTE IL FUNZIONAMENTO	3.05	3.01 o 3.02 o 3.03 o 3.04
4	CONTROLLI PER LA RICERCA DELLE PERDITE	4.09	4.03; 4.04; 4.05; 4.07; 4.08
5	GESTIONE ECOCOMPATIBILE DELL'IMPIANTO E DEL REFRIGERANTE NELLE OPERAZIONI DI INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE, RIPARAZIONE O RECUPERO.	5.07	5.01; 5.05;
6	COMPONENTE: INSTALLAZIONE, MESSA IN FUNZIONE E MANUTENZIONE DI COMPRESSORI	6.01; 6.07	6.02; 6.06

Sede Legale ed operativa

Via Gabba 15 - 27028 S. Martino Siccomario
Tel. 0382 21095 - Cell. 393 8791538
info.ticinoservizi@gmail.com
ticinoservizi@pec.it - P.Iva 01794230183

Organismo di Certificazione di Persone

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067; D.P.R. n. 146/2018; Certificazioni alle persone fisiche addette alle attività di cui ai regolamenti (CE) n. 04/2008 e n. 306/2008, nonché ai regolamenti di esecuzione (UE) 2015/2067 e 2015/2066 e predisposto ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018, n. 146.

All.19.02
rev.06
01.10.2024

	ALTERNATIVI, A VITE DI TIPO "SCOLL", A SEMPLICE E DOPPIO STADIO		
7	COMPONENTE: INSTALLAZIONE, MESSA IN FUNZIONE E MANUTENZIONE DI CONDENSATORI CON RAFFREDDAMENTO AD ACQUA O AD ARIA	7.01; 7.09	7.02; 7.04 o 7.05; 7.07; 7.08
8	COMPONENTE: INSTALLAZIONE, MESSA IN FUNZIONE E MANUTENZIONE DI EVAPORATORI CON RAFFREDDAMENTO DI ACQUA O DI ARIA	8.01; 8.10	8.03; 8.08; 8.09
9	COMPONENTE: INSTALLAZIONE, MESSA IN FUNZIONE E RIPARAZIONE DI VALVOLE DI ESPANSIONE TERMOSTATICA E DI ALTRI COMPONENTI	9.01	
10	TUBAZIONI: ALLESTIRE UNA TUBAZIONE A TENUTA ERMETICA IN UN IMPIANTO DI REFRIGERAZIONE		10.01; 10.02
11	INFORMAZIONI SULLE PERTINENTI TECNOLOGIE CHE CONSENTONO DI SOSTITUIRE GLI FGAS O DI RIDURNE L'USO E SULLA MANIPOLAZIONE DI QUESTE TECNOLOGIE IN CONDIZIONI DI SICUREZZA	11.02; 11.03; 11.04	

La durata degli esami è stabilita come segue:

Prova teorica	Prova pratica	Durata totale
Max 60 minuti	Max 90 minuti	Max 2,5 ore

Estensione dalla CATEGORIA IV alla CATEGORIA III

Con riferimento all'Allegato I del Regolamento (UE) 2015/2067 e alla tabella sotto riportata, l'esame verte su 3 domande relative al p.to 5.08 e su una prova pratica che prevede l'esecuzione di compiti avendo a disposizione il materiale, le apparecchiature e gli strumenti necessari, relativi ai punti indicati con la lettera P sul gruppo di competenze e conoscenze indicato con il numero 5.

Il candidato non deve essere a conoscenza, prima dell'esame, su quale dei suddetti gruppi sarà valutato.

	COMPETENZE E CONOSCENZE	T	P
5	GESTIONE ECOCOMPATIBILE DELL'IMPIANTO E DEL REFRIGERANTE NELLE OPERAZIONI DI INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE, RIPARAZIONE O RECUPERO.	5.08	5.02; 5.03; 5.04; 5.06

La durata degli esami è stabilita come segue:

Prova teorica	Prova pratica	Durata totale
Max 15 minuti	Max 60 minuti	Max 1,15 ore

Estensione dalla CATEGORIA IV alla CATEGORIA II

Sono previste le seguenti prove con riferimento all'Allegato I del Regolamento (UE) 2015/2067 e alla tabella sotto riportata:

- una PROVA TEORICA di 15 domande relative ai punti indicati con la lettera T;
- una PROVA PRATICA che prevede l'esecuzione di compiti avendo a disposizione il materiale, le apparecchiature e gli strumenti necessari, relativi ai punti indicati con la lettera P.

L'esame verte, con riferimento alla tabella che segue:

- su ciascun gruppo di competenze e conoscenze indicato con i numeri 1, 3, 5 e 11;
- su almeno uno dei gruppi di competenze e conoscenze indicati con i numeri 6, 7 e 8.

Il candidato non deve essere a conoscenza, prima dell'esame, su quale dei suddetti gruppi sarà valutato.

	COMPETENZE E CONOSCENZE	T	P
1	TERMODINAMICA ELEMENTARE	1.02; 1.03; 1.04	
3	CONTROLLI DA EFFETTUARSI PRIMA DI METTERE IN FUNZIONE L'IMPIANTO, DOPO UN LUNGO ARRESTO, UNA MANUTENZIONE O UNA RIPARAZIONE O DURANTE IL FUNZIONAMENTO	3.05	3.01 o 3.02 o 3.03 o 3.04
5	GESTIONE ECOCOMPATIBILE DELL'IMPIANTO E DEL REFRIGERANTE NELLE OPERAZIONI DI INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE, RIPARAZIONE O RECUPERO.	5.07; 5.08	5.01; 5.05;
6	COMPONENTE: INSTALLAZIONE, MESSA IN FUNZIONE E MANUTENZIONE DI COMPRESSORI ALTERNATIVI, A VITE DI TIPO "SCOLL", A SEMPLICE E DOPPIO STADIO	6.01; 6.07	6.02; 6.06
7	COMPONENTE: INSTALLAZIONE, MESSA IN FUNZIONE E MANUTENZIONE DI CONDENSATORI CON RAFFREDDAMENTO AD ACQUA O AD ARIA	7.01; 7.09	7.03; 7.07; 7.08
8	COMPONENTE: INSTALLAZIONE, MESSA IN FUNZIONE E MANUTENZIONE DI EVAPORATORI CON RAFFREDDAMENTO DI ACQUA O DI ARIA	8.01; 8.10	8.03; 8.08; 8.09
9	COMPONENTE: INSTALLAZIONE, MESSA IN FUNZIONE E RIPARAZIONE DI VALVOLE DI ESPANSIONE TERMOSTATICA E DI ALTRI COMPONENTI	9.01	
10	TUBAZIONI: ALLESTIRE UNA TUBAZIONE A TENUTA ERMETICA IN UN IMPIANTO DI REFRIGERAZIONE		10.01; 10.02

11	INFORMAZIONI SULLE PERTINENTI TECNOLOGIE CHE CONSENTONO DI SOSTITUIRE GLI FGAS O DI RIDURNE L'USO E SULLA MANIPOLAZIONE DI QUESTE TECNOLOGIE IN CONDIZIONI DI SICUREZZA	11.02; 11.03; 11.04	
----	---	---------------------	--

La durata degli esami è stabilita come segue:

Prova teorica	Prova pratica	Durata totale
Max 60 minuti	Max 90 minuti	Max 2,5 ore

Per l'idoneità alla certificazione valgono le stesse regole sopra indicate.

h) Preparazione e presentazione dei rapporti

Al termine delle prove, il personale incaricato di Ticino Società di Servizi SRLu provvede alla compilazione della documentazione relativa alla certificazione.

i) Rilascio della certificazione

La documentazione dell'esame sarà chiaramente identificata (anche mediante apposizione di timbro/firme), esaminata ed approvata dal gruppo di esame o dall'Organismo di Valutazione e trasmessa a Ticino, a sessione di esame terminata.

La **decisione relativa alla certificazione** viene presa unicamente da TICINO in base alle informazioni raccolte nel corso del processo di certificazione. Il Comitato Tecnico di Delibera di Ticino ha il compito di riesaminare la documentazione dei candidati che hanno partecipato all'esame.

Solo a seguito di una delibera positiva, Ticino Società di Servizi S.R.L.u. emette il certificato. In base a quanto stabilito dal Comitato di delibera, Ticino Società di Servizi S.R.L.u. provvede all'eventuale rilascio del Certificato e del Marchio di Certificazione e alla trasmissione al committente del certificato di competenza. Tutti i certificati vengono emessi sotto forma di tesserino e riportano:

- i) Nome OdC Ticino Società di Servizi SRLu
- ii) Numero del certificato
- iii) Cognome e nome della persona certificata
- iv) Codice fiscale
- v) Descrizione del profilo professionale (in funzione delle attività e, per il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067, anche della categoria)
- vi) Le norme di certificazione applicabili e la seguente dicitura: Schema di accreditamento approvato dal Ministero dell'Ambiente con decreto n.9 del 29/01/2019, ai sensi dell'articolo 4 del D.P.R. n.146/2018
- vii) Data di rilascio, emissione corrente, data di scadenza, firma del rappresentante legale o suo specifico delegato.

Il certificato rilasciato alle persone fisiche ha una validità di **10 anni**. Il rinnovo della certificazione avviene tramite lo svolgimento di un nuovo esame con le stesse modalità descritte nel presente schema.

j) Archivio della documentazione

Tutti i documenti riguardanti le prove di esame sono conservati presso gli archivi di Ticino per un periodo non inferiore venti anni. La loro consultazione è consentita al personale autorizzato ed agli organi di controllo preposti.

k) Sorveglianza

Nell'arco dei 10 anni di validità della certificazione, le verifiche di sorveglianza (vedi Nota 1) dovranno essere effettuate a livello documentale con cadenza annuale.

TICINO, almeno **60 giorni** prima della scadenza annuale della sorveglianza, trasmette un sollecito alla persona fisica certificata per richiedere l'invio della seguente documentazione:

1. un documento "emesso" dalla Banca Dati di cui all'articolo 16 del D.P.R. n. 146/2018 nel quale sia dimostrato che la persona fisica certificata abbia svolto, dalla precedente sorveglianza, interventi inerenti il campo di applicazione del certificato. Nel caso in cui la persona fisica certificata non abbia effettuato interventi dalla precedente sorveglianza, Ticino manterrà comunque il certificato. Nella successiva sorveglianza, la persona fisica certificata dovrà fornire evidenza Ticino di avere effettuato almeno un intervento inerente il campo di applicazione del certificato;
2. una dichiarazione, rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (artt. 47 e 76), nella quale la persona fisica certificata dichiara di non avere subito reclami e/o ricorsi da parte di clienti sulla corretta esecuzione dell'incarico svolto inerenti il campo di applicazione del certificato. Nel caso siano presenti reclami e/o ricorsi, la persona fisica dovrà comunicare le modalità di gestione degli stessi;
3. conferma o aggiornamento dei dati di recapito della persona fisica certificata rispetto a quanto comunicato in fase di certificazione.

Almeno **30 giorni prima** della scadenza annuale della sorveglianza, TICINO deve ricevere dalla persona fisica certificata, o tramite il proprio datore di lavoro, la documentazione di cui ai punti 1., 2. e 3. sopra riportati. In assenza parziale o totale della documentazione prevista ai punti 1., 2. e 3., TICINO sospenderà la certificazione entro 10 giorni lavorativi successivi alla data di scadenza annuale della sorveglianza. Se entro 180 giorni successivi alla scadenza annuale per il mantenimento del certificato, la persona fisica non trasmette la documentazione prevista ai punti 1., 2. e 3., TICINO provvederà alla revoca del certificato. La persona fisica, prima di eseguire un nuovo intervento, dovrà effettuare un nuovo iter di certificazione (ripetizione dell'esame teorico e pratico).

Ticino, in caso di esito positivo degli accertamenti, comunica alla persona fisica la sussistenza della certificazione.

Nota 1 Ad esempio, per un certificato emesso il 01.10.2017, la scadenza annuale del certificato si intende il 30.09.2018

10. Rinnovo

Alla scadenza del periodo di validità del certificato (ogni 10 anni) la certificazione decade e la persona certificata deve ripetere quanto previsto per la certificazione iniziale secondo la procedura interna per lo svolgimento dell'esame FGAS in presenza All.34.0.

L'organismo garantisce che mediante il processo di rinnovo della certificazione viene confermato che la persona certificata continua a possedere la competenza e continua ad essere conforme ai requisiti dello schema di certificazione. La persona che deve intraprendere il processo di rinnovo della certificazione deve

presentare domanda di rinnovo e sostenere l'esame di rinnovo prima della scadenza decennale in funzione degli elementi significativi tecnici, organizzativi e di contesto.

La modalità per procedere al processo di rinnovo della certificazione fa riferimento al Cap. 6 e seguenti del presente regolamento.

11. Registrazioni

Entro 10 giorni lavorativi dalla data di delibera/riesame della documentazione relativa a rilascio, mantenimento sorveglianza (verifica con esito positivo), rinnovo, sospensione, revoca o trasferimento del certificato, Ticino deve inserire, nella sezione apposita del Registro telematico nazionale, l'esito degli accertamenti (sussistenza o meno della certificazione della persona fisica). Ticino deve conservare le registrazioni relative al processo di certificazione per un periodo non inferiore a due cicli di certificazione (20 anni).

12. Trasferimento del certificato

Il trasferimento della certificazione tra Ticino e altri OdC accreditati di un certificato valido rilasciato ad un professionista, può essere perfezionato in qualsiasi momento. Non è possibile effettuare trasferimenti nel caso di certificati sospesi o revocati.

Ai fini del trasferimento, Ticino che rilascia nuovamente il certificato (Organismo subentrante) deve essere in possesso della seguente documentazione:

- a) Stato di validità del certificato constatato attraverso il Registro telematico nazionale;
- b) Dichiarazione del CAB cedente circa la chiusura di eventuali pendenze (economiche e tecniche) nei confronti della persona fisica, compresa la gestione di eventuali reclami e/o ricorsi o in assenza di quest'ultima (dando evidenza di averne comunque fatto richiesta), una dichiarazione ex DPR 445/2000 del candidato.;
- c) Una dichiarazione resa dalla persona fisica, in conformità agli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, con la quale attesta di non avere in essere reclami e/o contenziosi legali relativi alle attività oggetto della certificazione.

Ticino in questa condizione formalizza e rende disponibile ad ACCREDIA l'esito del riesame dei requisiti 7.1.1 e 9.2.6 della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024.

L'ente cedente avrà 5 giorni lavorativi per rispondere qualora ci fossero pendenze economico/tecniche di cui al punto b) alla persona fisica richiedente.

Al completamento con esito positivo di tale istruttoria, Ticino delibera l'emissione del proprio Certificato di Conformità che manterrà la scadenza e la prima emissione di quello precedente, riportando la nuova data di "emissione corrente" e specifica che il certificato è stato emesso in precedenza da altro OdC dandone comunicazione al CAB cedente. Entro 10 giorni lavorativi dalla data di tale comunicazione, il CAB cedente deve revocare il certificato.

In caso Ticino sia l'OdC cedente non potrà revocare il certificato prima della ricezione di comunicazione di revoca del certificato nel rispetto comunque di particolari requisiti cogenti applicabili allo schema oggetto di trasferimento.

13. Processo di trattamento dei reclami e dei ricorsi

Il cliente può presentare un reclamo o un ricorso attraverso la compilazione del modulo **All.25.2** che è reso disponibile sul sito internet www.ticinoservizi.it. Tale modulo potrà essere restituito compilato all'indirizzo mail info.ticinoservizi@gmail.com o fgas.ticinoservizi@gmail.com.

13.1. Reclami

Reclamo che pervenga a Ticino in forma scritta, qualora si riferisca ad attività di certificazione di Ticino, viene preso in esame e trattato al fine di adottare tutte le correzioni e/o azioni correttive necessarie; anche eventuali reclami verbali telefonici possono tuttavia essere presi in considerazione, in relazione di quanto segnalato. Reclami che provengano a Ticino in forma anonima non verranno presi in considerazione.

Il processo di trattamento dei reclami viene svolto da Ticino sotto vincolo di riservatezza sia per quanto riguarda il reclamante sia per quanto riguarda il contenuto del reclamo stesso.

Nel caso in cui il reclamante sia diverso dal cliente certificato, quest'ultimo verrà tempestivamente informato.

Il Responsabile di Schema/Resp. Qualità si fa carico di raccogliere e verificare tutte le informazioni necessarie riferite all'oggetto del reclamo; al fine di validare il reclamo stesso deve trarne gli elementi di valutazione e deve predisporre le opportune valutazioni.

L'esame del reclamo viene eseguito a cura del Responsabile di Schema con la collaborazione di altre funzioni interessate di volta in volta e ritenute necessarie dal Responsabile allo scopo di assicurare il miglioramento continuo delle attività operative; le conclusioni verranno presentate all'amministratore unico e all'Alta Direzione per l'approvazione.

Nella gestione del reclamo, Ticino comunica al cliente **entro 3 giorni lavorativi** la ricezione dello stesso, oltre al suo stato di avanzamento, le risultanze, le eventuali azioni conseguenti e le relative conclusioni.

Qualora si accerti l'infondatezza del reclamo pervenuto, il cliente (oppure l'interessato alla certificazione che non ha ancora stipulato un contratto con Ticino; oppure ancora l'ente di accreditamento) non ne risulterà penalizzato e non gli verranno addebitati costi aggiuntivi.

13.2. Ricorsi

Ogni cliente che abbia effettuato il processo di certificazione con Ticino può presentare ricorso scritto contro le decisioni stesse di Ticino.

Ticino è consapevole delle decisioni a tutti i livelli della propria organizzazione in relazione al processo di trattamento dei ricorsi garantendone la necessaria indipendenza.

Ogni ricorso viene preso in considerazione da parte di Ticino, e trattato al fine di adottare tutte le correzioni e/o azioni correttive necessarie senza che sussistano azioni discriminatorie nei confronti di chi presenta ricorso. Ticino è responsabile delle decisioni a tutti i livelli della propria organizzazione in relazione al processo di trattamenti dei ricorsi garantendone la necessaria indipendenza.

Sede Legale ed operativa

Via Gabba 15 - 27028 S. Martino Siccomario
Tel. 0382 21095 - Cell. 393 8791538
info.ticinoservizi@gmail.com
ticinoservizi@pec.it - P.Iva 01794230183

Organismo di Certificazione di Persone

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067; D.P.R. n. 146/2018; Certificazioni alle persone fisiche addette alle attività di cui ai regolamenti (CE) n. 04/2008 e n. 306/2008, nonché ai regolamenti di esecuzione (UE) 2015/2067 e 2015/2066 e predisposto ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018, n. 146.

All.19.02
rev.06
01.10.2024

L'esame dei ricorsi viene effettuato dal Responsabile di Schema, che si fa carico di raccogliere e verificare tutte le informazioni necessarie relative all'oggetto del ricorso, al fine di trarne i necessari elementi di valutazione anche sulla base dei risultati di eventuali precedenti ricorsi simili.

Nel caso di accoglimento del ricorso da parte di Ticino, si adotteranno le appropriate azioni nei confronti dell'istante e/o all'interno di Ticino. L'ufficio preposto alla gestione della qualità ne verificherà successivamente l'attuazione ed efficacia. Qualora non si ravvisino elementi sufficienti all'accoglimento, il ricorso verrà respinto, motivando al ricorrente la decisione. Ticino conferma la ricezione del ricorso e, a richiesta dell'istante, fornirà le informazioni come lo stato di avanzamento del di trattamento, le risultanze e le relative conclusioni.

Tutto il personale eventualmente coinvolto nell'oggetto del ricorso non prenderà parte alla decisione del ricorso stesso.

Eventuali ricorsi dovranno essere inoltrati entro 30 giorni dall'evento oggetto di ricorso. La controversia viene esaminata e risolta entro 90 giorni dal ricevimento del ricorso stesso.

13.3. Contenziosi

La risoluzione di eventuali contenziosi insorte tra le parti direttamente o indirettamente per le attività di certificazione è inviata al foro competente di Pavia.